



## TRIBUNALE DI PALERMO

- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE  
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA -

riunito in camera di consiglio nella persona dei sig.ri magistrati

dott.ssa Sebastiana Ciardo           Presidente

dott.ssa Maura Cannella           Giudice

dott. Riccardo Trombetta           Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. R.G. 16439 dell'anno 2017, promosso da

XXXXX, nato ad XXXX (Camerun) il XXXX, qui rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Mario Pasqualino giusta procura speciale *ad litem* offerta in uno al ricorso, con domicilio eletto in Palermo alla via W. Goethe n. 22;

- RICORRENTE -

### CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI, in giudizio personalmente per il tramite di soggetto legittimato ai sensi dell'art. 35 bis, comma 7, D.Lgs. n. 25/2008;

- CONVENUTO -

E CON L'INTERVENTO DEL

**PUBBLICO MINISTERO**

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 del 11.10.2017 XXXX XXXX, di nazionalità camerunense, ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani all'esito della seduta del 12.7.2017 recante identificativo TP0013444, provvedimento con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in linea subordinata,



di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria, né è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per accordare una tutela residuale di tipo umanitario e, conseguentemente, disposta la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.286/98.

Si duole in particolare che l'autorità amministrativa deputata, non ostante le significative e circostanziate narrazioni effettuate dal medesimo in ordine alle persecuzioni patite in patria a causa della propria condizione di omosessualità, ha ritenuto non convincente il racconto, sottolineando la genericità della dedotta avversione sociale nei propri confronti, pur a fronte delle molteplici circostanze esposte.

Si costituisce personalmente la P.A. convenuta, riportandosi alle motivazioni addotte nella decisione avversata.

\*\*\*\*\*

La domanda principale deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, di attuazione della originaria direttiva 2004/83/CE, agli apolidi ed ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea viene attribuita la qualità giuridica di rifugiati allorchè, a causa del timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non possano o, a causa di tale timore, non vogliano avvalersi della protezione del proprio paese, purchè non sussista una delle cause di esclusione di cui all'art. 10.

In forza dell'art. 5 del medesimo testo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale i responsabili di tali persecuzioni possono essere tanto lo Stato o le organizzazioni che lo controllano in tutto o in parte, quanto soggetti non statuali, quali financo il coniuge o i familiari del richiedente asilo, come nel caso di violenza domestica o di matrimonio c.d. forzato (cfr. Cass., n. 12333 e 28152 del 2017), qualora l'entità sovrana o le organizzazioni predette non possano o non vogliano fornire protezione contro tali persecuzioni.

Va allora rilevato che l'odierno ricorrente, fin dalla domanda amministrativa resa su modello C3 (cfr. produzione offerta dalla convenuta), ha esposto che la ragione della



propria dipartita dal paese natio e di residenza è legata al disprezzo ed alla persecuzione della propria condizione di omosessualità, scoperta all'età di quindici anni durante la frequentazione del collegio maschile di Saint Michel de Melong, a cagione della quale, il 26 luglio 2015, allorchè trovavasi in intimità con il proprio compagno, venne sorpreso dall'irruzione forzata operata da un gruppo di concittadini, i quali ebbero ad aggredirli veementemente e fotografarli al fine di documentare all'autorità gli accadimenti. Espone, pertanto, che tre giorni dopo sia lui che il compagno sono stati convocati dal "capo quartiere" e minacciati di denuncia alla giustizia penale. Poichè allora anche la madre avea mostrato contrarietà e disdegno nei confronti della maturata scelta sessuale del medesimo, costringendolo a lasciare il collegio e giungendo a portargli una donna onde convincerlo della bontà di una scelta eterosessuale, decise di fuggire dal paese in uno al compagno, con il quale intratteneva la relazione oramai dal 2011, per giungere dopo mesi in Libia, ove vennero dapprima imprigionati per cinque mesi, di poi ghettizzati, fino ad essere definitivamente separati al momento degli imbarchi per l'Italia, perdendo da allora le tracce l'uno dell'altro.

Se è vero allora che le dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non risultano suffragate da prove, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del testo mentovato ben può ritenersi che questi abbia comunque compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, anche producendo la di lui iscrizione e frequentazione periodica dell'ARCIGAY di Palermo fin dal maggio 2017 non ostante dimori in territorio trapanese (cfr. relazione dell'associazione in doc. 6), e che la di lui narrazione risulti coerente e plausibile anche alla luce delle informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso e relative al paese di provenienza.

Tanto in forza del Penal Code di cui alla Law No. 65-LF-24 of 12 November 1965 and law No. 67-LF-1 of 12 June 1967, quanto ora ai sensi della legge 7/2016 del 12.7.2016 (pure consultabile dal sito ufficiale della Repubblica del Camerun ([http://www.minjustice.gov.cm/pdf\\_download/codes/LOI\\_PORTANT\\_CODE%20PENAL\\_INTEGRAL.pdf](http://www.minjustice.gov.cm/pdf_download/codes/LOI_PORTANT_CODE%20PENAL_INTEGRAL.pdf)), infatti, il codice penale camerunense puniva e punisce, oggi ai sensi dell'art. 347-1, chiunque intrattenga una relazione omosessuale, a prescindere se in luogo



privato o pubblico, e ciò con una pena detentiva dai sei mesi ai cinque anni e con una multa dai 20.000 ai 200.000 franchi. Il rapporto 2016-2017 di Amnesty International (pag. 54) continua poi a segnalare per il Camerun arresti e procedimenti giudiziari, con discriminazioni, intimidazioni e vessazioni nei confronti delle persone LGBT (acronimo internazionale di Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual and Intersexed).

Come allora più volte ribadito dal giudice nomofilattico (così Cass., n. 15981 del 2012; Cass., n. 2875 del 2018), per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata semplicemente sul piano giuridico, e specificamente con la mera configurazione come criminoso del comportamento che si intende contrastare: in forza degli artt. 8 lett. D e 7 comma 2 lett. B del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, infatti, mentre gli atti di persecuzione ben possono assumere la forma degli atti legislativi, l'oggetto di essi costituito da "un particolare gruppo sociale" può essere individuato anche in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale.

Di talchè, sussistendo per il XXXXX il timore fondato di essere perseguitato in patria a causa della propria identità sessuale, timore per il quale ha lasciato repentinamente il paese con il compagno una volta minacciato di denuncia da parte di oppressori facinorosi e violenti del quartiere, deve a questi riconoscersi lo status di rifugiato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Atteso che XXXX XXXXX risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Palermo prot. n. 32300 del 20.11.2017, la condanna alle spese va posta in favore dell'erario con liquidazione alla metà *ex art.* 130 DPR 115/02. A tale riguardo non è possibile infatti condividere quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18583 del 2012, secondo cui sarebbe privo di senso condannare lo Stato a rifondere le spese a se stesso, atteso che l'unitaria personalità giuridica dello Stato si rifrange in quella dei singoli ministeri, ciascuno dotato di proprio autonomo bilancio economico-finanziario, con la conseguenza che ciascuno, rimasto soccombente in giudizio, è chiamato a rifondere con proprie risorse gli esborsi che altra articolazione amministrativa è chiamata a destinare al patrocinio per i non abbienti (sul punto anche Consiglio di Stato n. 1137 del 2015 ed ora anche Cass., n. 5819 del 2018).



**P.Q.M.**

1. Riconosce lo status di rifugiato in capo a XXXX XXXXX , nato ad xxxxxx (Camerun) il xxxx;
2. Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento in favore dell'erario delle spese processuali riferibili a XXXX XXXXXX per il presente giudizio, da determinarsi, in misura già dimidiata *ex art. 130 DPR 115/02*, in complessivi € 700,00, oltre l'i.v.a. (se dovuta) e la c.p.a.

Palermo, 3.9.2018

Il presente viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore mediante dispositivi di firma digitale

